Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

Sentenza n. 125 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Silvana Sciarra decisione del 7 aprile 2022, deposito del 19 maggio 2022 comunicato stampa del 19 maggio 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 97 del 2021

parole chiave:

DIRITTO AL LAVORO – STATUTO DEI LAVORATORI – LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – TUTELA REINTEGRATORIA – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

disposizione impugnata:

- art. 18, settimo comma, secondo periodo, della <u>legge 20 maggio 1970, n. 300</u>, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della <u>legge 28 giugno 2012, n. 92</u>

disposizioni parametro:

- artt. 1, 3, 4, 24 e 25 della <u>Costituzione</u>

dispositivo:

accoglimento

Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero), «nella parte in cui prevede che, in caso di insussistenza del fatto, per disporre la reintegra occorra un *quid pluris* rappresentato dalla dimostrazione della "manifesta" insussistenza del fatto stesso», in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24 e 35 della Costituzione.

Le questioni sollevate dal giudice *a quo* vertono sulla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche, produttive e organizzative. A tale riguardo, la Corte rileva, in primo luogo, come l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, a seguito delle modifiche operate dal legislatore del 2012, preveda un apparato di tutele diversificato: nel caso in cui sia manifesta l'insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, opera la tutela reintegratoria, peraltro in via necessaria, e non più facoltativa, a seguito dell'intervento correttivo operato dalla Corte con la sentenza n. 59 del 2021; nel caso in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, invece, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro sin dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva.

In secondo luogo, la Corte ricorda i propri orientamenti giurisprudenziali in materia di licenziamenti illegittimi. In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato la sussistenza del diritto del lavoratore a non essere ingiustamente licenziato, ricavabile dagli art. 4 e 35 Cost. oltre che dalla «speciale tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell'ordinamento repubblicano (art. 1 Cost.)». Se è vero che le modalità di tutela di tale diritto sono rimesse all'ampio margine di apprezzamento discrezionale del legislatore, la Corte, tuttavia, ha sempre ribadito come tale discrezionalità sia vincolata al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

Tali principi, nel caso della disciplina all'esame della Corte, non sono stati rispettati, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

La Corte, innanzitutto, ricorda che, nel sistema delineato dalla legge n. 92 del 2012, la tutela reintegratoria è legata alla nozione di insussistenza del fatto, il quale, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dovrebbe racchiudere «le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» (art. 3 della legge n. 604 del 1966), nonché il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il licenziamento, che deve configurarsi quale extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore. Su questi aspetti il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità, che non può «sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità».

Coerentemente con un sistema che preclude il sindacato del giudice sulle scelte imprenditoriali, il richiamo all'insussistenza del fatto vale a circoscrivere la reintegrazione «ai vizi più gravi, che investono il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell'atto di recesso», mentre rientrano nell'area della tutela indennitaria «le ipotesi in cui il licenziamento è illegittimo per aspetti che, pur condizionando la legittimità del licenziamento, esulano dal fatto giuridicamente rilevante, inteso in senso stretto».

In tale sistema, la previsione del carattere "manifesto" della insussistenza del fatto presenta molteplici profili di irragionevolezza.

Secondo la Corte, il requisito della manifesta insussistenza è, anzitutto, indeterminato, dal momento che «il discrimine tra l'evidenza conclamata del vizio e l'insussistenza pura e semplice del fatto» costituisce, come noto, un elemento problematico nella prassi. Tale criterio, pertanto, si presta a incertezze applicative, potendo condurre a soluzioni difformi, con conseguenti disparità di trattamento. Ne consegue che la «scelta tra due forme di tutela profondamente diverse è rimessa a una valutazione non ancorata a precisi punti di riferimento, tanto più necessari quando vi sono fondamentali esigenze di certezza, legate alle conseguenze che la scelta stessa determina».

Inoltre, il requisito della manifesta insussistenza risulta in contraddizione con lo stesso assetto normativo «che conferisce rilievo al fatto e si prefigge in tal modo di valorizzare elementi oggettivi, in una prospettiva di immediato e agevole riscontro». Infatti, prosegue la Corte, «la sussistenza di un fatto non si presta a controvertibili graduazioni in chiave di evidenza fenomenica, ma evoca piuttosto una alternativa netta, che l'accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi».

L'irragionevolezza del criterio enucleato dal legislatore, aggiunge il giudice delle leggi, risulta anche dalla circostanza che esso non ha alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento intimato, «che non è più grave, solo perché l'insussistenza del fatto può essere agevolmente accertata in giudizio», tenuto conto, peraltro, che nelle controversie che attengono a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, «il quadro probatorio è spesso articolato, tanto da non essere compatibile con una verifica prima facie dell'insussistenza del fatto, che la legge richiede ai fini della reintegrazione».

Il criterio della manifesta insussistenza, così, mostra anche la propria eccentricità rispetto all'apparato dei rimedi previsti dal legislatore, «usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell'accertamento».

Infine, la disposizione censurata ha anche riflessi sul piano processuale, ove produce un aggravio irragionevole e sproporzionato in quanto impegna le parti e il giudice, oltre che

nell'accertamento della sussistenza o della insussistenza di un fatto, nell'ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell'eventuale insussistenza. Tale duplice accertamento, a ben vedere, contraddice anche gli obiettivi della rapidità e della più elevata prevedibilità delle decisioni, nonché quello di una equa redistribuzione delle tutele dell'impiego, posti espressamente tra le finalità riformatrici dall'art. 1, comma 1, lettera c, della legge n. 92 del 2012): «[l]'irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata risiede, pertanto, anche in uno squilibrio tra i fini enunciati e i mezzi in concreto prescelti».

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, limitatamente alla parola «manifesta».

Lorenzo Madau